



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Direzione degli affari europei DAE

Cittadine e cittadini dell'UE in Svizzera

Informazioni sulla libera circolazione delle persone



Impressum

Editore:	Dipartimento federale degli affari esteri DFAE Direzione degli affari europei DAE Taubenstrasse 16, 3003 Berna www.eda.admin.ch/europa
	Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale della migrazione UFM Quellenweg 6, 3003 Berna www.ufm.admin.ch
	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell'economia SECO Direzione del lavoro Effingerstrasse 31, 3003 Berna www.seco.admin.ch
Concetto:	Zoebeli Communications AG, Berna
Realizzazione grafica:	Oliver Slappnig, Herrenschwanden
Fotografie:	Frontespizio: Christoph Grünig, Bienne Ritratti: pag. 9, 19: Croci & du Fresne, Worblaufen; pag. 11, 15, 23: Beat Märki, Winterthur Testi dei ritratti: aggiornati maggio 2013
Ordinazioni:	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL Distribuzione pubblicazioni www.pubblicazionifederali.admin.ch Numero d'ordinazione: 201.349.1
Contatto:	Informazione DAE Tel.: +41 31 322 22 22 E-mail: europa@eda.admin.ch

Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese. Altri esemplari possono essere scaricati presso www.eda.admin.ch/europa/pubblicazioni

Berna, 2013

Sommario

Introduzione	4
Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone: riepilogo dei punti salienti	5
– Di che cosa si tratta?	5
– Chi è interessato dall’Accordo?	5
– Periodi transitori	6
– Cosa sono le misure di accompagnamento?	8
– Quali settori non sono interessati dall’Accordo?	8
Entrata	10
Persone che svolgono un’attività lucrativa	10
– Lavoratori dipendenti	10
– Lavoratori autonomi	13
– Frontalieri	14
– Prestatori di servizi	16
– Panoramica dei permessi	17
Persone che non esercitano un’attività lucrativa	18
– Studenti	18
– Turisti e ospiti di un luogo di cura	20
Ricerca di un lavoro	20
Servizio di collocamento	20
Ricongiungimento familiare	20
Riconoscimento delle qualifiche professionali, titoli di studio e attestati professionali.....	21
Fisco	22
Sicurezza sociale	22
– Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale	22
– Breve panoramica delle assicurazioni svizzere	22
Acquisto di proprietà immobiliari in Svizzera	24
Indirizzi e siti web utili.....	25

Per gli svizzeri che vorrebbero vivere e lavorare nell’UE esiste anche un opuscolo concernente l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (www.pubblicazionifederali.admin.ch, n. di ordinazione: 201.348.I, 201.348.D, 201.348.F).

Per semplificare e agevolare la leggibilità del testo, abbiamo scelto di impiegare generalmente la forma maschile per le singole categorie di persone. Naturalmente tutti gli enunciati si riferiscono indistintamente a donne e uomini.

Introduzione

Nell'estate del 1999, l'Unione europea (UE) e i suoi Stati membri da un lato e la Svizzera dall'altro hanno firmato sette accordi bilaterali, fra i quali anche l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002. In seguito all'adesione di 10 Stati membri all'UE, il 1° maggio 2004, questo Accordo è stato modificato con l'aggiunta di un protocollo che disciplina la progressiva introduzione della libera circolazione delle persone anche per i cittadini dei nuovi Stati membri. Questo protocollo è entrato in vigore il 1° aprile 2006. Con l'adesione della Bulgaria e della Romania, il 1° gennaio 2007, l'Accordo è stato completato mediante un ulteriore protocollo che è entrato in vigore il 1° giugno 2009. In seguito all'allargamento dell'UE alla Croazia, la Svizzera e l'UE stanno negoziando l'estensione di quest' Accordo al nuovo Stato membro.

Grazie all'Accordo sulla libera circolazione delle persone e ai relativi protocolli, i cittadini dell'UE in Svizzera hanno meno difficoltà a iniziare un'attività lavorativa e a stabilirsi nel nostro Paese. Il diritto della libera circolazione delle persone prevede disposizioni concernenti il coordinamento delle assicurazioni sociali e il riconoscimento mutuale delle qualifiche professionali ed è inoltre completato da regole concernenti la prestazione limitata di servizi.

Al fine di tutelare i lavoratori e di garantire loro il rispetto delle condizioni salariali e di lavoro applicate in Svizzera, il Consiglio federale e il Parlamento hanno adottato tutta una serie di misure collaterali (meglio note con il termine di «misure di accompagnamento»). In vigore dal 1° giugno 2004, queste misure sono state poi potenziate e ottimizzate nel corso del tempo.

Il presente opuscolo vi aiuterà a farvi un'idea della legislazione in vigore.

Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone: riepilogo dei punti salienti

Di che cosa si tratta?

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone permette ai cittadini dell'UE e agli Svizzeri di beneficiare in larga misura delle stesse condizioni di vita, d'impiego e di lavoro sia in Svizzera che nell'UE. I cittadini dell'UE che soggiornano in Svizzera non possono essere discriminati in virtù del principio della parità di trattamento. Concretamente, i cittadini dell'UE hanno diritto in Svizzera:

- alla mobilità geografica e professionale (ovvero possono cambiare in qualsiasi momento luogo di residenza, luogo e posto di lavoro in Svizzera);
- alle medesime condizioni di lavoro degli svizzeri;
- a un sistema di assicurazione sociale coordinato;
- a medesime agevolazioni fiscali e sociali (tariffe speciali per i trasporti pubblici, promozione dell'alloggio, ecc.) in caso venga svolta un'attività lucrativa;
- ad esercitare un'attività lucrativa autonoma;
- ad offrire servizi per un tempo limitato;
- al riconoscimento delle qualifiche professionali nella prospettiva di esercitare un'attività regolamentata;
- al ricongiungimento familiare;
- per i familiari, di svolgere un'attività lucrativa;
- alla permanenza nel Paese – a determinate condizioni – anche se non esercitano più un'attività lavorativa;
- ad acquistare immobili a determinate condizioni.

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone prevede il rilascio di permessi di dimora a breve termine fino a un anno e a lungo termine (per cinque anni). Il permesso di dimora viene rinnovato se la persona interessata continua ad avere un'occupazione.

Persone che svolgono un'attività lucrativa

Sia i lavoratori dipendenti che i lavoratori autonomi hanno il diritto di entrare, soggiornare ed esercitare un'attività lucrativa nel rispettivo Paese contraente (Svizzera o Stato membro dell'UE/AELS).

Persone che non esercitano un'attività lucrativa

Anche le persone che non esercitano un'attività lavorativa, quali pensionati e studenti, hanno il diritto di entrare e soggiornare in Svizzera purché abbiano stipulato un'assicurazione malattie e dispongano di sufficienti mezzi finanziari, in modo da non dovere fare capo alle prestazioni sociali svizzere durante il loro soggiorno.

Prestatori di servizi

I prestatori di servizi possono far valere un diritto di entrata e di soggiorno fino a un massimo di 90 giorni lavorativi all'anno. Anche in questo caso valgono le disposizioni transitorie previste dall'Accordo.

Libera circolazione delle persone Svizzera/UE: le tappe

21 giugno 1999: firma dell'Accordo (UE-15)

21 maggio 2000: votazione popolare in Svizzera (67,2 % di «sì»)

1° giugno 2002: entrata in vigore dell'Accordo

26 ottobre 2004: firma del protocollo I (UE-10)

25 settembre 2005: votazione popolare in Svizzera (56 % di «sì»)

1° aprile 2006: entrata in vigore del protocollo I

27 maggio 2008: firma del protocollo II (Bulgaria, Romania)

8 febbraio 2009: votazione popolare in Svizzera (59,6 % di «sì»)

1° giugno 2009: entrata in vigore del protocollo II

Chi è interessato dall'Accordo?

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone e i relativi protocolli interessano tutti i cittadini degli Stati membri dell'UE¹ (titolari di un passaporto europeo) e dei Paesi membri dell'AELS². In linea di principio, l'Accordo non riguarda i cittadini di Stati terzi. Sono previste eccezioni per il ricongiungimento familiare e i lavoratori di Stati terzi che sono integrati nel mercato del lavoro dell'UE nonché per i lavoratori distaccati, che forniscono una prestazione di servizi a titolo provvisorio in Svizzera per conto della ditta per la quale lavorano a condizione che quest'ultima abbia la sede principale nell'UE.


Hanno diritto alla libera circolazione delle persone sia le persone che esercitano un'attività lucrativa (dipendenti o autonomi) sia le persone che non esercitano alcuna attività lucrativa (pensionati, studenti o altri) a condizione che abbiano stipulato un'assicurazione malattie e infortuni, dispongano di mezzi finanziari sufficienti per mantenersi senza dover ricorrere all'assistenza sociale del Paese ospite (o alle prestazioni complementari cantonali, se si tratta di pensionati).

¹ Per i cittadini croati cfr. pagina 7.

² Fanno parte dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera.

Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone: riepilogo dei punti salienti

Introduzione della libera circolazione delle persone: periodi transitori



Per definire il campo territoriale delle differenti disposizioni inerenti all'attuazione della libera circolazione delle persone, nel presente opuscolo sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- UE-27: tutti gli Stati membri
- UE-25: tutti gli Stati membri senza la Bulgaria e la Romania
- UE-15: i 15 Stati membri dell'UE prima dell'allargamento del 1° maggio 2004³
- UE-10: i 10 Stati membri che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004⁴
- UE-17: l'UE-15 inclusi Cipro e Malta⁵
- UE-8: l'UE-10 senza Cipro e Malta⁶
- BG / RO: Bulgaria e Romania, le quali hanno aderito il 1° gennaio 2007

Periodi transitori

Persone che svolgono un'attività lucrativa

Per quanto riguarda le persone che esercitano un'attività lucrativa (dipendenti e autonomi), la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE / AELS è stata introdotta progressivamente dal 1° giugno 2002. L'Accordo nonché i relativi protocolli prevedono tre regimi transitori diversi:

- il primo periodo transitorio (stabilito nell'Accordo di base) interessa i cittadini dei 15 «vecchi» Stati membri (UE-15)³, quelli di Cipro e Malta⁵, nonché quelli della Norvegia e dell'Islanda, Paesi Membri dell'AELS;
- il secondo periodo transitorio (concordato nel protocollo I) riguarda i cittadini degli otto Paesi membri dell'Europa centro-orientale (UE-8)⁶ che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004;
- il terzo periodo transitorio (concordato nel protocollo II) riguarda i cittadini provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania che hanno aderito all'UE il 1° gennaio 2007.

In caso di afflusso massiccio d'immigrati, la Svizzera può fare capo alla clausola di salvaguardia valida fino al 31 maggio 2014 (risp. fino al 2019 per Bulgaria e Romania), la quale permette di reintrodurre i contingentamenti. La clausola di salvaguardia è introdotta

- dal 1° giugno 2007 tra la Svizzera e gli Stati dell'UE-17 e dell'AELS;
- dal 1° maggio 2011 tra la Svizzera e gli Stati dell'UE-8;
- al più tardi dal 1° giugno 2016 tra la Svizzera e la Bulgaria e Romania.

Persone che non esercitano un'attività lucrativa

Non esiste invece alcun periodo transitorio per le persone, quali pensionati e studenti, che desiderano soggiornare in Svizzera senza svolgervi un'attività lavorativa. Esse possono prendere domicilio in Svizzera a condizione che abbiano stipulato un'assicurazione malattie e che dispongano di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle proprie necessità.

³ Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia

⁴ Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria

⁵ Cipro e Malta hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004; tuttavia godono del medesimo regime transitorio dell'UE-15 / AELS contrariamente agli altri otto Paesi anch'essi entrati a far parte dell'UE in occasione del recente allargamento.

⁶ Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria

Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone: riepilogo dei punti salienti

Cittadini dell'UE-25

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone è entrato in vigore il 1° giugno 2002. I periodi transitori per i 15 «vecchi» Stati membri, Cipro e Malta sono decorsi, in altre parole le limitazioni e contingenti sono stati soppressi. Dal 1. giugno 2007 è in vigore la completa libera circolazione delle persone, sebbene la clausola di salvaguardia possa essere applicata fino al più tardi al 2014 (cfr. riquadro a pag. 6). A partire dal 1° maggio 2011 e fino al più tardi al 2014, la clausola di salvaguardia può essere applicata anche ai cittadini dell'UE-8. Il periodo sottoposto a restrizioni è terminato il 30 aprile 2011 (cfr. riquadro a pag. 6).

Cittadini degli Stati membri dell'AELS

A partire dal 1° giugno 2007, i cittadini norvegesi e islandesi godono della libera circolazione completa delle persone in Svizzera; i cittadini del Liechtenstein se ne avvalgono già dal 1° gennaio 2005.

Cittadini provenienti da Bulgaria e Romania

L'estensione della libera circolazione delle persone a questi due Stati membri è disciplinata nel protocollo II all'Accordo, in vigore dal 1° giugno 2009. Per i cittadini bulgari e rumeni esercitanti un'attività lucrativa vige un periodo transitorio separato fino al 31 maggio 2016 con le seguenti limitazioni delle autorizzazioni:

■ Contingentamenti

Il numero di autorizzazioni per i permessi di dimora e per quelli di soggiorno di breve durata è limitato; il numero di permessi di dimora aumenterà progressivamente da 362 (2009/2010) a 1207 (2015/2016); il numero di autorizzazioni di soggiorno di breve durata passerà da 3620 (2009/2010) a 11 664 (2015/2016); i contingenti verranno abrogati al più tardi entro il 31 maggio 2016; in caso di afflusso massiccio d'immigrati, la Svizzera ha tuttavia la possibilità di reintrodurre il sistema di contingentamento fino al 31 maggio 2019 in ossequio alla clausola di salvaguardia contemplata dall'Accordo.

■ Preferenza nazionale

I lavoratori stranieri possono essere assunti unicamente se nessuna persona che possiede le qualifiche richieste è disponibile sul mercato del lavoro indigeno (preferenza ai lavoratori indigeni); se un datore di lavoro desidera assumere un cittadino originario di uno di questi Paesi deve essere in grado di dimostrare alle autorità competenti che non ha trovato in Svizzera una persona che possiede le qualifiche richieste per questo tipo di lavoro.

■ Controllo preliminare delle condizioni lavorative e remunerative

I Cantoni sono incaricati di verificare le condizioni di lavoro e di remunerazione prima di rilasciare un permesso di lavoro; la verifica della preferenza ai lavoratori indigeni e il controllo dei livelli salariali spettano alle autorità can-

tonali competenti nell'ambito di una decisione amministrativa.

Ai cittadini bulgari e rumeni che al momento dell'entrata in vigore del protocollo, il 1° giugno 2009, erano già integrati nel mercato del lavoro in Svizzera, è riservato un trattamento privilegiato: dietro presentazione di un contratto di lavoro hanno diritto al rinnovo del loro permesso di lavoro e se desiderano cambiare occupazione, non sono toccati né dal principio della preferenza ai lavoratori nazionali né dal contingentamento e nemmeno dal controllo preliminare delle condizioni salariali e lavorative.

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea è stato concluso per una durata di sette anni. La Svizzera ha approvato nel 2009 il rinnovo dell'Accordo. Dal canto suo, l'UE ha annunciato in precedenza che prorogherà tacitamente l'Accordo. Dal 1° giugno 2014, la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE-25 sarà completa. A partire dal 1° giugno 2019 lo stesso varrà anche per la Bulgaria e la Romania.

In seguito all'allargamento dell'UE alla Croazia, nel 2013 la Svizzera e l'UE hanno avviato i negoziati per la relativa estensione dell'Accordo sulla libera circolazione. Si tratterà in particolare di definire un regime transitorio per l'introduzione della libera circolazione tra la Svizzera e la Croazia. La Svizzera mira a stipulare un Protocollo che contenga una soluzione perlomeno equivalente a quella prevista dagli altri due Protocolli sull'allargamento. La libera circolazione delle persone tra Svizzera e Croazia sarà effettiva solo una volta entrato in vigore tale Protocollo.

Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone: riepilogo dei punti salienti

Cosa sono le misure d'accompagnamento alla libera circolazione delle persone?

Contemporaneamente all'abrogazione del principio della preferenza ai lavoratori indigeni e del controllo preliminare delle condizioni lavorative e salariali per i cittadini dell'UE -15, il 1° giugno 2004 la Svizzera ha introdotto una serie di misure d'accompagnamento volte a proteggere i lavoratori in Svizzera da eventuali rischi di dumping salariale e sociale legati all'introduzione progressiva della libera circolazione delle persone. Questi provvedimenti sono stati consolidati durante l'estensione della libera circolazione delle persone ai Paesi membri che hanno aderito nel 2004. Le misure d'accompagnamento vertono sostanzialmente sui punti seguenti:

- I lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro dell'UE nell'ambito di una prestazione di servizi sono assoggettati alle condizioni lavorative e salariali minime vigenti in Svizzera (legge sui lavoratori distaccati)⁷; le sanzioni sono state inasprite nei confronti dei datori di lavoro che non rispettano le condizioni minime applicate in Svizzera; queste sanzioni possono andare dalla multa fino all'esclusione dal mercato del lavoro elvetico (cfr. legge sui lavoratori distaccati).
- Un numero sufficiente d'ispettori del mercato del lavoro ha il compito di verificare che le condizioni minime di remunerazione e di lavoro siano rispettate, e di segnalare i casi di abuso. Per agevolare i controlli, i datori di lavoro, che distaccano temporaneamente dei lavoratori in Svizzera, hanno l'obbligo di fornire per iscritto alle autorità svizzere le informazioni riguardanti l'identità, il luogo di lavoro, ecc. (procedura di notifica online).
- In caso di ripetuti abusi, le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro (CCL) concernenti gli orari di lavoro, i salari minimi e la sorveglianza da parte degli organi paritetici possono essere più facilmente dichiarate vincolanti. Nei settori privi di CCL, possono inoltre essere introdotte, per mezzo di contratti normali di lavoro, la cui durata è limitata nel tempo, disposizioni che fissano salari minimi vincolanti applicabili localmente.

Il 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore nuove disposizioni che facilitano la lotta all'indipendenza fittizia da parte di prestatori di servizi esteri. Ciò avviene tramite l'obbligo di presentare taluni documenti e la possibilità di applicare nuove sanzioni. Inoltre, i datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera contravvenendo alle disposizioni relative ai salari minimi obbligatori previste dai contratti normali di lavoro (CNL), potranno essere multati.

Alla fine del 2012 il Parlamento ha inoltre deciso di rafforzare la «responsabilità solidale dell'appaltatore primario» nell'edilizia, nell'ingegneria civile e nei rami accessori all'edilizia. Queste ulteriori misure entreranno presumibilmente in vigore il 1° luglio 2013 insieme alle disposizioni esecutive dell'ordinanza.

L'applicazione delle misure d'accompagnamento è stata affidata a differenti attori. A livello cantonale e federale, nei settori privi di CCL vincolanti, delle commissioni tripartite (composte da rappresentanti delle autorità, dei datori di lavoro e dei sindacati), sono incaricate di sorvegliare il mercato del lavoro; nei settori coperti da CCL vincolanti sono invece le commissioni paritarie a occuparsene.

Quali settori non sono interessati dall'Accordo?

- I controlli svolti ai confini tra la Svizzera e l'Unione europea non sono disciplinati dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone; malgrado l'associazione della Svizzera agli Accordi di Schengen, alle dogane continuano a essere effettuati controlli sulle merci e in caso di sospetto anche sulle persone.
- L'Accordo sulla libera circolazione non incide minimamente sui sistemi fiscali cantonali svizzeri; i frontalieri continuano a essere tassati alla fonte in Svizzera.
- Ciascun Paese mantiene la propria legislazione in materia di diritto del lavoro e di sicurezza sociale; l'Accordo permette tuttavia di agevolare il coordinamento dei singoli sistemi nazionali di sicurezza sociale (cfr. capitolo «Sicurezza sociale», pag. 22).
- L'Accordo sulla libera circolazione delle persone non influisce minimamente sulla legislazione svizzera in materia di diritto della cittadinanza, diritto successorio, diritto della famiglia, assistenza sociale o servizio militare.

⁷ Legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro; RS 823.20



«Da bambina ho trascorso un anno in Bielorussia e ciò ha fatto nascere in me il desiderio di trasferirmi un giorno all'estero. Nove anni fa, quando il mio ex datore di lavoro mi ha offerto un posto in Svizzera, ho colto l'opportunità al volo.

Avevo intenzione di fermarmi in Svizzera per due o tre anni. Ne sono passati quasi dieci, e al momento non ho intenzione di tornare in Germania. Mi sento parte integrante della società svizzera. Leggo i giornali e m'informo su quello che succede nella mia nuova patria. Ho amici svizzeri e stranieri: questo miscuglio mi arricchisce molto.

Delle formalità riguardanti il permesso di dimora e delle conseguenze della libera circolazione si è occupato l'ufficio del personale della mia azienda. Seguo tuttavia con molto interesse sui media gli sviluppi in quest'ambito.»

Età: 44

Domicilio: Zurigo

Professione: Communications Manager

Datore di lavoro: Zurich Assicurazioni SA

In Svizzera dal gennaio del 2004

Tipo di permesso: C (domicilio)

Entrata / Persone che svolgono un'attività lucrativa

Entrata

Vorrei entrare in Svizzera. Di quali documenti ho bisogno?

Voi e i vostri familiari (cfr. capitolo «Ricongiungimento familiare», pag. 20) potete entrare in Svizzera con una carta d'identità o un passaporto validi.

Se i vostri familiari non sono né cittadini dell'UE né svizzeri e possiedono un permesso di soggiorno per uno Stato membro di Schengen⁸ non vi è l'obbligo del visto. In caso contrario può essere richiesto un visto d'ingresso.

Il visto è in ogni caso necessario anche per i lavoratori distaccati che provengono da Stati che non fanno parte dell'UE, se non sono titolari di un permesso di soggiorno per uno Stato membro di Schengen.

Persone che svolgono un'attività lucrativa

Lavoratori dipendenti

Permesso di lavoro e di soggiorno

In Svizzera, mi serve un permesso di lavoro e di soggiorno?

I cittadini dell'UE-25/AELS non necessitano di un permesso di lavoro. Sono tenuti per contro ad annunciarsi, entro 14 giorni dal loro arrivo in Svizzera e prima di prendere le loro funzioni, alle autorità comunali del luogo di domicilio al fine di richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno. Le pratiche amministrative per l'ottenimento del permesso di soggiorno possono essere effettuate dopo l'arrivo in Svizzera.

Durante i periodi transitori i cittadini provenienti da Bulgaria e Romania hanno bisogno di un permesso di lavoro e di soggiorno (cfr. riquadro).

Disposizioni transitorie relative ai lavoratori dipendenti della Bulgaria e della Romania

In quanto lavoratori dipendenti provenienti da Bulgaria e Romania siete soggetti ai contingenti fino al 31 maggio 2016 al più tardi, così come al principio della preferenza ai lavoratori indigeni e al controllo preliminare delle condizioni lavorative e remunerative.

Solo i soggiorni inferiori a quattro mesi non sono soggetti a contingentamento. Per contro necessitate di un permesso di lavoro e di soggiorno fin dal primo giorno di lavoro in Svizzera. Vengono controllati il principio della preferenza ai lavoratori indigeni, il rispetto delle retribuzioni vigenti nel rispettivo ramo professionale e applicate nella regione interessata, nonché le qualifiche professionali richieste (sono ammessi solo lavoratori qualificati). Se queste condizioni sono soddisfatte, vi viene rilasciato un permesso al di fuori dei contingenti previsti. Invece le persone con basse qualifiche professionali ottengono un permesso di lavoro unicamente entro i limiti previsti dai contingenti.

Notifica

Devo notificare la mia presenza in Svizzera?

Dovete in ogni caso notificare il vostro soggiorno presso il comune di domicilio interessato entro 14 giorni dal vostro ingresso in Svizzera. Di norma, il comune trasmetterà la vostra documentazione alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione.


Permessi di dimora

Da che cosa dipende la durata del permesso di dimora?

Se il vostro rapporto di lavoro ha una durata inferiore a un anno, siete considerati dimoranti temporanei. Se invece avete un contratto di lavoro in Svizzera di durata uguale o superiore a un anno, siete considerati residenti dimoranti. Lo stesso vale per i contratti di lavoro a tempo indeterminato.

I lavoratori dipendenti che lavorano in Svizzera come stagionali ottengono un permesso di dimora temporaneo.

⁸ Sono da intendere tutti gli Stati dell'UE/AELS, eccetto Gran Bretagna e l'Irlanda, che non partecipano alla cooperazione in materia di visti. Bulgaria, Cipro, Liechtenstein e Romania non partecipano ancora alla cooperazione dello spazio Schengen.



«Terminati i miei studi in Polonia fui invitato da un istituto di ricerca biomedica di Basilea a scrivere da loro la mia tesi di dottorato. Era un salto nel buio: non parlavo una sola parola di tedesco. Per fortuna all'istituto si parlava inglese.

Come partecipante a un programma ufficiale di dottorato, già allora, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, ottenni senza difficoltà il permesso di dimora.

La ricerca biomedica in Svizzera è molto avanzata. Ciò mi ha stimolato a restare e a imparare il tedesco.

Io e mia moglie, che è di nazionalità francese, abbiamo due figlie gemelle che crescono parlando quattro lingue: fra noi genitori parliamo inglese, con le bambine mia moglie parla francese e io parlo polacco. A scuola parlano francese e tedesco.»

Età: 44

Domicilio: Egg, Canton Zurigo

Professione: direttore del gruppo di ricerca «tecniche transgeniche e riproduttive»

Datore di lavoro: Istituto di zoologia di laboratorio, Università di Zurigo

In Svizzera dal novembre del 1992

Tipo di permesso: C (domicilio)

Persone che svolgono un'attività lucrativa

Soggiorno di breve durata

Com'è disciplinato il permesso di dimora temporanea?

Rapporto di lavoro della durata massima di tre mesi

I cittadini degli Stati membri dell'UE-25 che desiderano soggiornare in Svizzera per un periodo massimo di tre mesi sull'arco di un anno civile, devono servirsi della cosiddetta «procedura di notifica». Non hanno più bisogno di un permesso di lavoro o di soggiorno se hanno un contratto di lavoro in Svizzera che non supera la durata massima di tre mesi. I datori di lavoro devono tuttavia annunciarli presso le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e ciò attraverso la procedura di notifica online. Cittadini provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania: cfr. riquadro a pag. 10.

Rapporto di lavoro di durata superiore a tre mesi ma inferiore a un anno

Se avete un contratto di lavoro in Svizzera di durata superiore a tre mesi ma inferiore a un anno, ottenete un permesso di lavoro e di dimora temporanea per l'intera durata del vostro contratto di lavoro.

Posso far prorogare il mio permesso di dimora di breve durata?

Presentando un nuovo contratto di lavoro, potete farvi rinnovare in qualsiasi momento il vostro permesso di dimora temporanea. Con un contratto di lavoro di durata inferiore a un anno, vi viene rilasciato un permesso della stessa durata del rapporto di lavoro. Con un contratto di lavoro di durata uguale o superiore a un anno, avete diritto a un permesso di dimora. Così, in entrambi i casi non siete costretti a lasciare la Svizzera fra un contratto di lavoro e l'altro.

Permesso di dimora

Quando ricevo un permesso di dimora?

Se avete un contratto di lavoro di durata uguale o superiore a un anno, ricevete in Svizzera un permesso di dimora di cinque anni (cfr. «Disposizioni transitorie», pag. 10).

Posso far prolungare il mio permesso di dimora?

Presentando un contratto di lavoro di durata uguale o superiore a un anno, il vostro permesso di dimora viene prolungato di altri cinque anni. Alla prima proroga però, la validità del vostro permesso di dimora può essere limitata a un anno se involontariamente siete rimasti disoccupati per più di dodici mesi consecutivi.

Ritiro del permesso di dimora

Il permesso di dimora può essermi ritirato in caso di disoccupazione involontaria, malattia o infortunio?

In caso d'incapacità temporanea al lavoro per malattia o infortunio, il permesso di dimora non può esservi ritirato. Lo stesso vale in caso di disoccupazione involontaria. In questo caso però, è necessaria una conferma delle autorità competenti in materia di lavoro da cui risulta che siete disoccupati involontari.

Domicilio

In qualità di cittadino dell'UE, dopo quanto tempo posso ottenere un permesso di domicilio a tempo indeterminato?

Il permesso di domicilio a tempo indeterminato (permesso C), che un cittadino dell'UE-15 ottiene normalmente dopo un soggiorno di cinque anni in Svizzera, non è contemplato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone né dai relativi protocolli. I cittadini dell'UE-10 e quelli provenienti da Bulgaria e Romania ottengono questo permesso per lo più dopo un periodo di dieci anni. Questi permessi sono rilasciati sulla base delle convenzioni in materia di domicilio concluse con i Paesi di origine o in virtù del principio di reciprocità.

Diritto di rimanere al termine dell'occupazione

Posso restare in Svizzera anche quando vado in pensione?

Sì, se al raggiungimento dell'età pensionabile, avete lavorato in Svizzera durante i dodici mesi precedenti e se avete abitato in Svizzera per almeno tre anni. In tal caso, non dovete soddisfare le condizioni alle quali sottostanno i pensionati provenienti dall'UE che vogliono ritirarsi in Svizzera (cfr. capitolo «Persone che non esercitano un'attività lucrativa», pag. 18). Il diritto di restare è valido anche per i familiari.

Sono cittadino di uno Stato membro dell'UE. Posso restare in Svizzera anche se devo abbandonare l'attività lucrativa per incapacità permanente al lavoro?

Sì, potete restare se negli ultimi due anni precedenti all'incapacità al lavoro avete abitato in modo permanente in Svizzera.

Diritto al ritorno

Ho già lavorato una volta in Svizzera. Posso ritornarvi?

Se al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, rispettivamente dei protocolli, disponevate di un permesso B (permesso di dimora) o di un permesso L (permesso di dimora temporanea) di durata pari ad almeno un anno e poi avete lasciato la Svizzera, potete farvi ritorno beneficiando di condizioni agevolate purché siano sod-

Persone che svolgono un'attività lucrativa

disfatti taluni requisiti (ad esempio fare ritorno entro sei anni da quando avete lasciato la Svizzera).

Maggiori informazioni presso l'Ufficio federale della migrazione UFM.

www.ufm.admin.ch

Mobilità

Posso cambiare luogo di soggiorno e di lavoro in Svizzera?

Sì, se siete titolari di un permesso di dimora oppure di un permesso di dimora temporanea, avete diritto alla mobilità geografica e professionale, vale a dire che potete cambiare luogo di soggiorno e di lavoro in Svizzera in qualsiasi momento.

Non dimenticatevi però di notificare il vostro cambiamento di residenza sia al vecchio che al nuovo comune di residenza.

Posso cambiare posto di lavoro in Svizzera? Posso mettermi in proprio?

Sì, se siete titolari di un permesso di dimora oppure di un permesso di dimora temporanea, potete cambiare posto di lavoro, datore di lavoro e professione o anche mettervi in proprio in Svizzera in qualsiasi momento. Per i titolari di un permesso di dimora temporanea, il passaggio da un'attività dipendente a una indipendente presuppone il conferimento di un permesso di dimora.

Lavoratori autonomi

Soggiorno e lavoro

Vorrei trasferirmi in Svizzera e svolgervi un'attività lucrativa autonoma. Quali condizioni devo soddisfare?

In linea di principio, come cittadini dell'UE avete diritto di soggiornare in Svizzera e di svolgervi un'attività autonoma a condizione che vi assumiate i rischi e i costi della vostra attività in proprio. Questo è valido anche per i cittadini bulgari e rumeni, per i quali il regime transitorio in materia di attività indipendente si è concluso il 31 maggio 2011.

Potete svolgere un'attività lucrativa autonoma in Svizzera anche se non avete un permesso di domicilio (permesso C). Il permesso di dimora che vi viene rilasciato è valido cinque anni e vi dà il diritto alla piena mobilità geografica e professionale, ovvero potete cambiare in qualsiasi momento e a vostro piacimento il luogo di soggiorno e di lavoro, la lavoro e la vostra professione, oppure decidere di passare a un'attività lucrativa dipendente. Esistono alcune restrizioni unicamente per determinate professioni disciplinate dalla legge.

Quali sono i miei diritti come lavoratore autonomo in Svizzera?

Se siete in grado di dimostrare il vostro statuto di lavoratore autonomo, avete diritto a un permesso di dimora per l'UE/AELS valido cinque anni. Le autorità possono verificare in ogni momento se l'attività in questione è effettiva, duratura e garantisce la sussistenza. Se tali condizioni non sono soddisfatte, il permesso può essere ritirato. Se passate a un'attività lucrativa dipendente, vi verrà conferito un permesso di dimora o un permesso di dimora temporanea per l'UE/AELS, a seconda delle condizioni lavorative.

Come posso dimostrare di svolgere un'attività lucrativa indipendente?

Potete dimostrare di svolgere un'attività indipendente se avete ad esempio un numero di codice IVA o una contabilità, se siete iscritti a un registro professionale o affiliati a un'assicurazione sociale oppure con l'atto costitutivo della vostra azienda (iscrizione nel registro di commercio).

Che cosa succederebbe se la mia azienda non dovesse prosperare?

Se non siete più in grado di mantenervi e se dovete ricorrere all'assistenza sociale, perdetevi il vostro diritto di soggiorno. Naturalmente potete anche cercare un posto di lavoro, vale a dire passare a un'attività lucrativa dipendente.

Che cosa succede se passo a un'attività lucrativa dipendente?

Per i cittadini provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania, il passaggio da lavoratore autonomo a dipendente è correlato al conferimento di un nuovo permesso di soggiorno rispettivamente un permesso di dimora a breve termine, qualora si possano applicare le disposizioni transitorie. Si ha diritto al permesso se il contingente lo consente. Inoltre occorre svolgere un'analisi delle condizioni del mercato lavorativo (preferenza ai lavoratori indigeni e condizioni lavorative e remunerative).

Persone che svolgono un'attività lucrativa

Frontalieri

Quali regole valgono per me, frontaliere originario di uno Stato dell'UE-25 / AELS?

- I cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE-25/AELS possono lavorare in Svizzera come frontalieri.
- Occorre fare ritorno al proprio domicilio in uno degli Stati dell'UE-25/AELS almeno una volta alla settimana.
- Se avete un contratto di lavoro di almeno un anno, ottenete un permesso per frontalieri di cinque anni. Avete diritto di prorogarlo di altri cinque anni purché adempiate le condizioni previste.
- Potete svolgere un'attività lucrativa autonoma.
- In funzione della vostra attività professionale, potete acquistare una seconda casa e locali commerciali in Svizzera.
- Beneficiate della piena mobilità professionale e geografica, ovvero potete cambiare liberamente datore di lavoro, posto di lavoro e professione. Il permesso per frontalieri (G) resta valido. Non dimenticate di notificare alle autorità competenti eventuali cambiamenti di luogo.

A quali regole sono assoggettati i frontalieri originari della Bulgaria o della Romania?

I cittadini della Bulgaria e della Romania che risiedono in una delle zone frontaliere⁹ e che lavorano in Svizzera quali frontalieri devono presentare una richiesta di permesso per frontalieri (G). Inoltre, a differenza dei cittadini dei Paesi dell'UE-25, sottostanno alle restrizioni relative all'accesso al mercato del lavoro (cfr. riquadro).

Frontalieri dipendenti

In che modo posso ottenere un permesso per frontalieri?

Il vostro datore di lavoro deve presentare una domanda motivata e documentata presso i servizi cantonali competenti.

Che validità avrà il mio permesso per frontalieri?

Se l'occupazione ha una durata inferiore a un anno, le autorità competenti vi rilasciano un permesso per frontalieri di pari durata. Se l'occupazione dura più di un anno, ottenete un permesso per frontalieri di almeno cinque anni. Per un'occupazione fino a tre mesi non avete bisogno di un permesso per frontalieri. In tal caso il datore di lavoro può registrarvi tramite la procedura di notifica online.

Posso farmi prolungare il permesso?

Il permesso per frontalieri viene prolungato se continuate ad avere un'occupazione in Svizzera.

Devo notificare la mia presenza in Svizzera?

Se durante la settimana soggiornate in Svizzera, dovete notificare la vostra presenza presso il Comune di soggiorno. Non dimenticate di notificare alle autorità competenti eventuali cambiamenti di luogo di lavoro, di datore di lavoro o di luogo di soggiorno in Svizzera.

Abito in Svizzera, ma lavoro in uno Stato membro dell'UE. Che cosa comporta per me la libera circolazione delle persone?

Nello Stato dell'UE dove lavorate siete considerati alla stregua di frontalieri. In Svizzera invece continuate a essere considerati persone che non esercitano un'attività lucrativa e avete perciò diritto a un permesso di dimora in Svizzera se soddisfatte i requisiti relativi a questa categoria di persone (cfr. capitolo «Persone che non esercitano un'attività lucrativa», pag. 18).

Frontalieri autonomi

Abito nell'UE e vorrei esercitare un'attività lucrativa autonoma in Svizzera. Posso farlo?

Potete d'ora in poi esercitare un'attività lavorativa autonoma in Svizzera anche se siete frontalieri. La procedura da seguire è la stessa dei lavoratori autonomi che soggiornano in Svizzera (cfr. capitolo «Lavoratori autonomi», pag. 13).

Disposizioni transitorie relative ai frontalieri

Tutti i cittadini degli Stati dell'UE-27/AELS possono ottenere lo statuto di frontaliere. Per gli Stati dell'UE-17 le limitazioni territoriali sono state abolite il 1° giugno 2007 e per i cittadini dell'UE-8, il 1° maggio 2011. Lo statuto di frontaliere per i cittadini dalla Bulgaria e dalla Romania viene conferito a condizione che essi stabiliscano il proprio domicilio in una regione frontaliere della Svizzera e che lavorino in una delle zone frontaliere.⁹

Fino al 31 maggio 2016 valgono le disposizioni transitorie previste per i cittadini di Bulgaria e Romania nel protocollo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone; fino a quella data sono mantenute le restrizioni di accesso al mercato del lavoro (preferenza ai lavoratori indigeni, controllo preliminare delle condizioni lavorative e remunerative) per i frontalieri di quei Paesi.

⁹ Determinanti sono gli accordi in materia di frontalieri conclusi con gli Stati limitrofi.

Marco Paulo Dos Santos Faria Pereira, Portogallo



«In Portogallo già da bambino sentivo i racconti dei miei conoscenti che avevano lavorato qualche tempo in Svizzera. In quegli anni non avrei mai pensato che in Svizzera ci sarei andato anch'io.

Mio cognato lavorava già da un po' alla Micarna e si trovava molto bene. Quindi mi sono candidato come macellaio presso questa azienda di lavorazione della carne e sono stato assunto. Ho ricevuto il permesso di dimora senza difficoltà grazie alla libera circolazione delle persone.

Mia moglie, mia figlia ed io vediamo il nostro futuro qui in Svizzera: siamo bene integrati nel nostro comune. Nel frattempo ho imparato a parlare fluentemente il francese e da poco sto frequentando dei corsi intensivi di tedesco.»

Età: 38

Domicilio: Courtepin, Canton Friburgo

Professione: macellaio nella trinciatura del bestiame di grossa taglia

Datore di lavoro: Micarna

In Svizzera dall'ottobre del 2007

Tipo di permesso: C (domicilio)

Persone che svolgono un'attività lucrativa

Prestatori di servizi

Quali servizi sono liberalizzati in virtù del nuovo Accordo?

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone prevede una liberalizzazione limitata delle prestazioni transfrontaliere di servizi (prestazioni fino a 90 giorni lavorativi per anno civile). Da un lato, si tratta dell'esercizio a tempo determinato di un'attività lucrativa autonoma senza essere domiciliati in Svizzera e, dall'altro, di casi di lavoratori dipendenti che vengono inviati (distaccati) in Svizzera da un'azienda con sede nell'UE, per fornirvi delle prestazioni di servizi.

In linea di principio, queste prestazioni sono limitate a 90 giorni lavorativi per anno civile, a meno che le prestazioni siano disciplinate da un relativo accordo bilaterale tra l'Unione Europea e la Svizzera come nei settori degli appalti pubblici e dei trasporti aerei e terrestri. In questi settori, la durata non è limitata.

Quali prestazioni non sono liberalizzate?

Non sono liberalizzate le attività inerenti agli uffici di collocamento e alle agenzie per il lavoro interinale né i servizi finanziari soggetti all'obbligo di autorizzazione.

Quali sono le procedure vigenti?

I prestatori di servizi che soggiornano più di otto giorni in Svizzera, sull'arco di un anno, hanno l'obbligo di notificare alle autorità la loro prestazione di servizi al più tardi otto giorni prima (sono possibili alcune eccezioni). Tuttavia in determinati settori vi è un obbligo di notifica dal primo giorno in cui viene svolta la prestazione. Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.distacco.admin.ch o rivolgervi all'Ufficio federale della migrazione www.ufm.admin.ch.

I prestatori di servizi, che intendono esercitare in Svizzera un'attività regolamentata, devono comunicarlo alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).¹⁰

Per i servizi di durata superiore a otto giorni, si distingue fra due casi, entrambi regolati nell'Accordo:

- le prestazioni di 90 giorni lavorativi per anno civile al massimo;
- le prestazioni disciplinate nell'ambito di un accordo bilaterale relativo alle prestazioni di servizi (appalti pubblici, trasporti aerei e terrestri).

Disposizioni transitorie relative ai prestatori di servizi originari della Bulgaria e della Romania

I prestatori di servizi originari della Bulgaria e della Romania attivi nei settori dell'edilizia e dei rami accessori dell'edilizia, dell'orticoltura, della pulizia industriale nonché della sorveglianza e sicurezza debbono, fino al 31 maggio 2016, ottenere un permesso di dimora di breve durata e sottostanno anche alle restrizioni inerenti all'accesso al mercato del lavoro (preferenza ai lavoratori indigeni e controllo preliminare delle condizioni salariali e lavorative, norme in materia di qualifiche professionali). Per i settori specifici della ristorazione, dell'alberghiero, del commercio itinerante e dell'erotismo, i prestatori di servizio sottostanno all'obbligo di notifica sin dal primo giorno di attività. Per gli altri settori, l'obbligo di notifica esiste a partire dall'ottavo giorno d'attività nel corso di un anno civile. Non è necessario alcun permesso e non sono soggetti alle restrizioni concernenti il mercato del lavoro.

www.distacco.admin.ch

Prestazioni di 90 giorni lavorativi per anno civile al massimo

Fornisco servizi in Svizzera per conto del mio datore di lavoro dell'UE. Mi serve un permesso di dimora?

Come prestatori di servizi originari di uno dei Paesi dell'UE/AELS, in linea di massima avete il diritto di prestare servizi per 90 giorni lavorativi sull'arco di un anno civile senza permesso. Per i fornitori di servizi provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania vengono fatte delle eccezioni soltanto in determinati settori (cfr. riquadro). Prima, però, il datore di lavoro deve comunicare attraverso la procedura di notifica online alle autorità competenti il vostro soggiorno e la vostra attività in Svizzera.

Potete trovare maggiori informazioni sull'obbligo di notifica e sulla notifica sul sito www.distacco.admin.ch e presso l'Ufficio federale della migrazione www.ufm.admin.ch.

Posso fornire servizi in Svizzera per più di 90 giorni lavorativi per anno?

I servizi di durata superiore a 90 giorni lavorativi che non sono disciplinati da nessun accordo sulla libera circolazione dei servizi, non sono contemplati nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Come fornitore di servizi, dopo questa durata, sottostate allo stesso regolamento applicabile ai cittadini non appartenenti all'UE. Di conseguenza, potete richiedere un permesso per poter continuare a fornire i vostri servizi. Permessi per prestazioni di durata superiore ai 90 giorni vengono di norma rilasciati per un periodo corrispondente alla durata del progetto.

¹⁰ Legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS), FF 8561 (entrata in vigore prevista: 1.9.2013)

Persone che svolgono un'attività lucrativa

Sono un imprenditore nell'UE e fornisco servizi anche in Svizzera. Posso inviare collaboratori in Svizzera che non sono cittadini dell'UE?

Sì, potete distaccare in Svizzera anche cittadini di Stati terzi purché siano titolari di un permesso di lavoro rilasciato dal vostro Stato da oltre dodici mesi. Nel caso in cui i vostri collaboratori non possiedano un permesso di domicilio di uno Stato Schengen necessitano di un visto per la Svizzera. Per maggiori informazioni in merito potete rivolgervi al Consolato svizzero più vicino.

Servizi nell'ambito dell'Accordo sulla libera prestazione dei servizi (appalti pubblici, trasporti aerei e terrestri)

Sono cittadino di uno Stato dell'UE-27 e fornisco diverse prestazioni di servizi in Svizzera. A quali disposizioni mi devo attenere?

Nei settori degli appalti pubblici e dei trasporti aerei e terrestri, la Svizzera ha concluso con l'UE degli accordi bilaterali. Se la vostra prestazione è contemplata da uno di questi accordi, potete richiedere il permesso per un periodo corrispondente alla durata della prestazione.

Panoramica dei permessi

Permesso di dimora di lunga durata (B-UE/AELS)

Valido cinque anni, viene rilasciato su presentazione di un contratto di lavoro di durata superiore a un anno oppure a tempo indeterminato.

Permesso di dimora temporanea (L-UE/AELS)

Viene rilasciato su presentazione di un contratto di lavoro di durata inferiore a un anno. La validità del permesso equivale alla durata del contratto di lavoro. Può essere prorogato e rinnovato senza obbligo per il titolare di lasciare la Svizzera.

Permesso per frontalieri (G-UE/AELS)

Il permesso è limitato alla durata del contratto di lavoro se quest'ultimo ha una durata inferiore a dodici mesi. Su presentazione di un contratto di lavoro di durata uguale o superiore a dodici mesi o a tempo indeterminato, questo permesso per frontalieri è valido cinque anni. I frontalieri devono ritornare al loro luogo di domicilio solo una volta alla settimana e non più quotidianamente.

Permesso di domicilio (C-UE/AELS)

In linea di principio viene rilasciato dopo un soggiorno regolare e ininterrotto in Svizzera di cinque (UE-15) o di dieci anni (UE-10, BG/RO). In questo caso il diritto di dimora è illimitato e non è soggetto ad alcuna condizione. Il rilascio del permesso di domicilio ai cittadini dei Paesi dell'UE/AELS è disciplinato dalla Legge federale sugli stranieri e dalle convenzioni relative alla dimora e al domicilio degli stranieri, poiché l'Accordo sulla libera circolazione delle persone non contiene disposizioni in merito.

Persone che non esercitano un'attività lucrativa

Persone che non esercitano un'attività lucrativa

Mi serve un permesso di dimora anche se non lavoro in Svizzera?

Se non esercitate un'attività lucrativa, per soggiornare in Svizzera per meno di tre mesi (ad es. come turisti) non vi serve alcun permesso di dimora. Se però prevedete di fermarvi in Svizzera per più di tre mesi, avete bisogno di un permesso. Il diritto cantonale stabilisce quali sono le autorità competenti in materia. Il permesso è valido per tutta la Svizzera, ma dovete notificare alle autorità comunali un eventuale cambiamento di residenza. L'amministrazione comunale del vostro futuro luogo di residenza può fornirvi informazioni su come procedere.

Quali sono i requisiti da adempiere per il permesso di dimora?

Il permesso di dimora vi verrà rilasciato se:

- disponete di mezzi finanziari sufficienti¹¹ per voi e per i vostri familiari, in modo tale da non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il vostro soggiorno in Svizzera.
- disponete di un'assicurazione malattie e contro gli infortuni per tutta la durata del vostro soggiorno.

Che validità ha il mio permesso di dimora se dispongo di mezzi finanziari sufficienti e di una copertura assicurativa?

Il primo permesso di dimora ha una validità di cinque anni. In via eccezionale, le autorità potranno verificare, caso per caso, se disponete di mezzi finanziari sufficienti già dopo i primi due anni. Se dopo cinque anni continuate a soddisfare i requisiti, il vostro permesso di dimora verrà prorogato automaticamente per altri cinque anni.

La mia convivente, proveniente dall'UE, può vivere con me in Svizzera senza lavorarci?

Sì, purché soddisfi gli stessi requisiti posti alle persone che non esercitano alcuna attività lucrativa.

Vorrei far venire in Svizzera mia mamma anziana che risiede nell'UE. Posso farlo?

Sì, è possibile nell'ambito delle disposizioni concernenti il ricongiungimento familiare, se potete provvedere al suo mantenimento (cfr. capitolo «Ricongiungimento familiare», pag. 20)

Vorrei andare in pensione anticipatamente e vorrei rimanere in Svizzera. Posso farlo?

Potete richiedere in qualsiasi momento un permesso di dimora per persone che non esercitano un'attività lucrativa purché soddisfiate le condizioni richieste.

Studenti

Quali requisiti devo soddisfare per ottenere un permesso di dimora in Svizzera come studente?

Dovete dimostrare di disporre di un'assicurazione malattie e di sufficienti mezzi finanziari per potervi mantenere. Inoltre, dovete comprovare di venire in Svizzera principalmente per studiare e che siete regolarmente iscritti presso un'università o una scuola universitaria professionale riconosciuta.

Che validità ha il permesso di dimora?

Il permesso è rilasciato per tutta la durata della formazione, se questa dura meno di un anno. Se la vostra formazione dura diversi anni, il permesso è valido un anno e viene rinnovato di anno in anno fino alla conclusione della formazione o degli studi.

Come studente proveniente da un Paese membro dell'UE, posso svolgere un'occupazione secondaria remunerata in Svizzera?

Sì, ma non potete lavorare più di 15 ore alla settimana. L'occupazione secondaria deve essere notificata all'autorità cantonale che ha autorizzato il soggiorno. Se intendete lavorare di più, non siete più considerati alla stregua di persone che non esercitano un'attività lucrativa e sottostate quindi alle disposizioni sui lavoratori.

Anche la mia famiglia può venire con me se mi fermo a studiare in Svizzera?

Sì, il vostro coniuge e i figli a carico possono accompagnarvi. Anche i vostri familiari hanno il diritto di lavorare in Svizzera.

Come funzionano le tasse d'iscrizione e le borse di studio presso le università svizzere?

Questi aspetti riguardanti le persone che si recano in Svizzera per motivi di studio non sono contemplati nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Le scuole e le università svizzere sono libere di chiedere tasse d'iscrizione più elevate per gli studenti provenienti dall'UE e di concedere borse di studio solamente a studenti di nazionalità svizzera.

I programmi di scambio interuniversitari con la Svizzera sono agevolati?

Spetta alle scuole e alle università svizzere definire le proprie condizioni di ammissione per gli studenti provenienti dall'UE. A seconda degli istituti universitari, gli studenti provenienti dall'UE possono essere confrontati a un contingimento del numero degli studenti stranieri.

¹¹ I mezzi finanziari sono considerati sufficienti se superano le prestazioni di assistenza sociale fissate nelle direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS). Per i pensionati i mezzi finanziari devono essere superiori all'importo al quale i pensionati svizzeri hanno diritto nell'ambito delle prestazioni complementari in aggiunta alla loro rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione contro l'invalidità. www.avss-ai.info



«Dopo vari anni di lavoro come insegnante di vela in Bretagna, avevo il desiderio di fare un'esperienza all'estero e di ampliare le mie conoscenze linguistiche. Nel 2005 ho conosciuto una svizzera tedesca e quando, un anno più tardi, si è presentata l'occasione di un posto di insegnante di vela sul lago di Ginevra, abbiamo deciso di trasferirci.

Per i primi quattro anni lavoravamo in Svizzera vivendo però sulla riva francese del lago. Quando nel 2010 abbiamo deciso di trasferirci in Svizzera, ho ottenuto senza grandi complicazioni un permesso di dimora valido cinque anni.

Nel 2011 ho lasciato il mio lavoro dopo sei anni per diventare indipendente. Ora sono il capo di me stesso. La mia scuola di vela «Pro Nautisme» funziona, navigo con il vento in poppa. Quando ho deciso di mettermi in proprio non ho mai avuto difficoltà a causa della mia nazionalità francese. Proprio come i cittadini svizzeri, devo versare i contributi alle assicurazioni sociali, e il gioco è fatto.»

Età: 37

Domicilio: Le Bouveret, Cantone del Vallese

Professione: insegnante di vela indipendente

Lavora in Svizzera dal 2006

Risiede in Svizzera dal 2010

Tipo di permesso: B

Ricerca di un lavoro / Servizio di collocamento / Ricongiungimento familiare

I programmi europei di educazione, formazione professionale e quelli rivolti ai giovani, come «Erasmus» o «Leonardo da Vinci», non sono parte integrante dell'Accordo sulla libera circolazione fra la Svizzera e l'UE. La Svizzera partecipa però a pieno titolo a questi programmi di formazione dal 1° gennaio 2011.

Il riconoscimento dell'equivalenza dei diplomi al fine di accedere ad una specializzazione (p. es. studio postuniversitario) non è contemplato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone, diversamente dal riconoscimento delle qualifiche professionali al fine di svolgere un'attività regolamentata.

È consigliabile richiedere informazioni dettagliate alle singole scuole e università.

Turisti e ospiti di un luogo di cura

Se vengo in Svizzera come turista, mi serve un permesso di dimora?

Per soggiorni inferiori a tre mesi, i turisti non hanno bisogno di alcun permesso di dimora. Solamente se il soggiorno si protrae per più di tre mesi dovete notificare il vostro soggiorno e richiedere un permesso.

Se mi fermo in Svizzera per sottopormi a cure medico-sanitarie, mi serve un permesso di dimora?

Per soggiorni inferiori a tre mesi i pazienti non hanno bisogno di alcun permesso di dimora. Solamente se il soggiorno si protrae per più di tre mesi dovete notificare il vostro soggiorno e in tal caso ricevete un permesso valido per tutta la durata delle cure.

Ricerca di un lavoro

Vorrei trovare un posto di lavoro in Svizzera. Come devo procedere?

Per cercare un lavoro, nei primi tre mesi non avete bisogno di alcun permesso di dimora. Se la ricerca di un'occupazione si protrae oltre tre mesi, per poter continuare a cercare un impiego dovrete richiedere un permesso di breve durata di altri tre mesi, che viene conferito se siete iscritti presso un ufficio regionale di collocamento. Questo permesso di breve durata può essere prorogato fino a un anno se dimostrate di essere impegnati nella ricerca di un lavoro e di avere buone probabilità di trovarlo. In questo lasso di tempo avete diritto ad usufruire dello stesso servizio di assistenza di collocamento offerto ai cittadini svizzeri dagli uffici responsabili del mercato del lavoro della Svizzera.

Anche al termine di un rapporto di lavoro di durata inferiore a un anno, potete rimanere in Svizzera per cercare un nuovo posto di lavoro. Se siete iscritti presso un ufficio

regionale di collocamento, avete diritto a un permesso di dimora temporanea di altri sei mesi per la ricerca di un lavoro.

www.area-lavoro.ch

Posso aspirare a un posto nella pubblica amministrazione in Svizzera?

In linea di principio, potete accedere a tutti i posti di lavoro in Svizzera, anche nell'amministrazione pubblica. Tuttavia, determinati posti di lavoro inerenti alla salvaguardia della sovranità nazionale e alla tutela degli interessi dello Stato in generale (ad es. nella diplomazia o nell'esercito) sono riservati ai cittadini svizzeri.

Che ne è dell'indennità di disoccupazione mentre cerco lavoro?

Potrete farvi inviare in Svizzera durante tre mesi l'indennità di disoccupazione dello Stato dell'UE/AELS in cui avete lavorato da ultimo.

Se al termine della vostra attività lucrativa in Svizzera avete maturato il diritto di percepire un'indennità di disoccupazione, potete usufruire di un permesso di dimora pari alla durata della vostra indennità di disoccupazione. Durante la ricerca di un impiego, non avete diritto alle prestazioni dell'assistenza sociale in Svizzera.

Servizio di collocamento

Dove posso ottenere informazioni utili sulla situazione del mercato del lavoro svizzero?

La Svizzera e l'UE collaborano nel settore dei servizi di collocamento. Le domande e le offerte di lavoro vengono raccolte e riscontrate nell'ambito della rete EURES (EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES) al fine di procedere allo scambio di informazioni circa le condizioni di vita e di lavoro come pure sulla situazione dei rispettivi mercati del lavoro.

www.ec.europa.eu/eures

www.eures.ch

Ricongiungimento familiare

Chi è considerato membro della mia famiglia?

- Il vostro coniuge e i vostri figli che non hanno ancora compiuto 21 anni o che sono a vostro carico;
- i vostri genitori e i genitori del vostro coniuge che sono a vostro carico;
- se siete studenti: il vostro coniuge e i figli a vostro carico.

A che condizioni la mia famiglia mi può seguire se mi trasferisco in Svizzera?

Indipendentemente dalla durata del soggiorno, un permesso di dimora o un permesso di dimora temporanea vi dà il diritto, in linea di principio, al ricongiungimento

Ricongiungimento familiare / Riconoscimento delle qualifiche professionali

familiare purché disponiate di un'abitazione adeguata¹² alla vostra famiglia. Se non svolgete un'attività lucrativa in Svizzera, dovrete dimostrare di disporre di sufficienti mezzi finanziari e di un'assicurazione malattie per voi e per la vostra famiglia.

Per quanto tempo i miei familiari possono soggiornare in Svizzera?

Il permesso di dimora dei vostri familiari ha la stessa durata del vostro permesso di dimora.

Il mio coniuge può lavorare in Svizzera?

Sì, in linea di principio il vostro coniuge e i vostri figli possono lavorare in Svizzera indipendentemente dalla loro nazionalità e che voi esercitate o meno un'attività lucrativa in Svizzera.

Disposizioni transitorie relative al ricongiungimento familiare e all'attività professionale

In virtù del diritto al ricongiungimento familiare, il coniuge e i figli di cittadini degli Stati dell'UE-27/AELS usufruiscono del diritto di accesso privilegiato al mercato del lavoro. In altri termini non sottostanno al principio della preferenza ai lavoratori indigeni, né al contingentamento, né al controllo preliminare delle condizioni salariali e infine godono della libera circolazione completa delle persone.

I familiari dei cittadini dell'UE/AELE ottengono indipendentemente dalla loro nazionalità un'autorizzazione UE/AELE. Essi hanno il diritto di svolgere un'attività professionale, la quale deve però fare l'oggetto di una comunicazione alle autorità cantonali di migrazione.

I miei figli possono usufruire dell'insegnamento scolastico, dell'apprendistato o di corsi professionali se vivo in Svizzera?

Indipendentemente dal fatto che svolgiate o meno un'attività lucrativa in Svizzera, i vostri figli possono frequentare le scuole e concludere un apprendistato o una formazione professionale in Svizzera alle stesse condizioni dei giovani svizzeri. Per informazioni più dettagliate vi consigliamo di rivolgervi direttamente alle scuole interessate.

Che cosa succede in caso di divorzio? I miei familiari possono restare in Svizzera?

In caso di divorzio, i vostri familiari non possono restare automaticamente in Svizzera. Se però essi sono cittadini di un Paese dell'UE, hanno il diritto di soggiornare in Svizzera purché soddisfino le condizioni previste nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Se i familiari sono cittadini di uno Stato terzo, ossia non membro dell'UE, si applica allora la legge sugli stranieri.

Riconoscimento delle qualifiche professionali, titoli di studio e attestati professionali

Le mie qualifiche professionali, i titoli di studio e i miei attestati professionali verranno riconosciuti in Svizzera?

Permesso di esercitare un'attività lucrativa

In linea di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone permette ai cittadini dell'UE di accedere liberamente al mercato del lavoro in Svizzera. Per esercitare una professione regolamentata in Svizzera, occorre tuttavia disporre delle qualifiche professionali richieste.¹³ Potete invece esercitare una professione non regolamentata in Svizzera sia che abbiate seguito una formazione o meno.

Con le ultime modifiche dell'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione, la Svizzera ha recepito la direttiva dell'UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali¹⁴. Il sistema di riconoscimento europeo vale dunque anche per le relazioni tra la Svizzera e i Paesi UE/AELS. Le direttive europee dell'allegato III trovano tuttavia applicazione solamente nel caso in cui nello Stato ospitante la professione sia regolamentata, ovvero quando per il suo esercizio le disposizioni legali e amministrative prescrivono il possesso di un determinato titolo professionale. Per le professioni di medico, dentista, farmacista, veterinario, ostetrica, architetto nonché per il personale sanitario valgono direttive speciali, in quanto i requisiti della formazione sono stati armonizzati e il riconoscimento dei relativi attestati di formazione è praticamente automatico. Per tutte le altre professioni regolamentate viene effettuato un confronto tra la formazione estera e quella svizzera. Se le differenze riscontrate sono notevoli, è possibile richiedere misure di compensazione (prova attitudinale o tirocinio di adattamento).

Il punto di contatto nazionale per il riconoscimento di qualifiche professionali estere presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI fornisce informazioni riguardanti l'accesso alle varie professioni in Svizzera.

kontaktstelle@sbfi.admin.ch

Ammissione agli studi

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone non si applica al riconoscimento dell'equipollenza dei diplomi in vista dell'ammissione agli studi universitari e alla formazione post-laurea. Questi aspetti sono disciplinati da accordi separati conclusi dalla Svizzera con i Paesi limitrofi, nonché dalla Convenzione di Lisbona sul riconoscimento delle qualificazioni nell'insegnamento superiore, ratificata dalla Svizzera nel 1998.

¹² Un'abitazione è considerata adeguata se corrisponde alle condizioni d'uso locale valide per i cittadini svizzeri nel medesimo luogo di residenza.

¹³ Una professione è considerata regolamentata se il suo svolgimento richiede determinati diplomi, titoli di studio e attestati professionali.

¹⁴ Direttiva 2005/36/CE

Riconoscimento delle qualifiche professionali / Fisco / Sicurezza sociale

Patente di guida e permessi analoghi

Questi ambiti non sono contemplati dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Fisco

Dove devo pagare le tasse?

In linea di principio, se risiedete in Svizzera, è qui che dovete pagare le tasse.

La Svizzera ha concluso un accordo sulla doppia imposizione con ogni singolo Stato dell'UE. L'imposizione per le persone fisiche che non risiedono in Svizzera è quindi regolata dal rispettivo accordo. L'Amministrazione federale delle contribuzioni fornisce informazioni relative agli accordi sulla doppia imposizione (cfr. indirizzi, pag. 25).

Sicurezza sociale

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

I sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri dell'UE e della Svizzera sono identici?

No. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone non ha portato ad un'unificazione dei sistemi di sicurezza sociale bensì a un migliore coordinamento di tali sistemi. Ogni Paese definisce da sé la struttura, il tipo e l'estensione delle prestazioni delle proprie assicurazioni sociali. I singoli sistemi di assicurazione sono organizzati in modo assai diverso da un Paese all'altro. Il coordinamento consente di attenuare o eliminare taluni divari esistenti nei vari sistemi. A trarne vantaggio sono in particolare coloro che sono assicurati in più di uno Stato o che non abitano nel Paese in cui sono assicurati.

Qual è il diritto nazionale determinante per la valutazione dell'obbligo assicurativo?

Persone che esercitano un'attività lucrativa

In linea di principio, sia i lavoratori dipendenti che quelli indipendenti sottostanno sempre e solo al diritto di un singolo Stato anche se lavorano in più Stati.

Attività lucrativa solo in Svizzera

In linea di principio, coloro che lavorano esclusivamente in Svizzera sottostanno all'obbligo assicurativo solo in Svizzera anche se abitano in un altro Stato (principio del luogo di lavoro).

Attività lucrativa in Svizzera e in uno Stato dell'UE

I cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE che esercitano simultaneamente diverse attività salariate per un unico datore di lavoro o diverse attività indipendenti in più Paesi (Svizzera e UE) sottostanno, di regola, al sistema di

sicurezza sociale del Paese di residenza. Tuttavia, se non lavorano nel Paese di residenza o non vi lavorano in misura sostanziale (meno del 25 %), essi sono soggetti al sistema di sicurezza sociale del Paese (Svizzera o UE) in cui si trova la sede del datore di lavoro o, per i lavoratori indipendenti, del Paese in cui si svolgono in prevalenza le loro attività.

I cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE che lavorano per diversi datori di lavoro con sede in diversi Paesi (Svizzera e UE) sottostanno alla legislazione del Paese di residenza, anche se non vi esercitano una parte rilevante della loro attività.

I cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE che esercitano simultaneamente attività salariate e indipendenti in più Paesi (Svizzera e UE) sottostanno alla legislazione del Paese in cui lavorano come salariati.

Ulteriori informazioni sono fornite dalle Casse di compensazione AVS: www.avs-ai.info

Lavoratori distaccati

I lavoratori che svolgono provvisoriamente un'attività lucrativa in Svizzera per conto di un'impresa con sede nell'UE o AELS restano assicurati nello Stato membro dell'UE o AELS e quindi non sottostanno all'obbligo di versare i contributi assicurativi in Svizzera nella misura in cui certe condizioni sono riempite. Questa regola vale anche per i prestatori di servizi indipendenti che esercitano temporaneamente un'attività lucrativa in Svizzera.

Per i cittadini di Stati terzi distaccati in Svizzera, valgono gli accordi bilaterali conclusi in materia di sicurezza sociale. Le casse di compensazione AVS competenti forniscono informazioni al riguardo. www.avs-ai.info

Persone che non esercitano un'attività lucrativa

Le persone residenti in Svizzera e che non svolgono un'attività lucrativa sottostanno, in materia di assicurazioni, alle disposizioni svizzere sull'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione.

Le persone che percepiscono una rendita da uno Stato dell'UE o dell'AELS restano sottoposte all'obbligo di affiliarsi a una cassa malati di quel Paese. Esse sottostanno all'obbligo di versare contributi a una cassa malati in Svizzera solo se percepiscono contemporaneamente una rendita svizzera.

Breve panoramica delle assicurazioni svizzere

Assicurazione malattie

Chi trasferisce il proprio domicilio lavorativo in Svizzera, entro tre mesi dall'inizio della sua attività professionale, deve



«Quando la Alstom mi offrì un posto di lavoro in Svizzera accettai volentieri la sfida: qui, infatti, il mio lavoro ha un orientamento più internazionale rispetto al mio impiego precedente in Romania. Mia moglie ed io abbiamo quindi deciso di trasferirci in Svizzera. Conoscevo già un po' la Svizzera, perché anni fa ho frequentato un semestre di studi al Politecnico federale di Losanna.

Apprezzo la tranquillità, la pulizia, l'ordine e la sicurezza di questo Paese. Nel frattempo è nato nostro figlio, e ciò ci ha permesso di conoscere un altro aspetto della Svizzera. Parchi giochi, musei con offerte dedicate ai bambini nonché feste e tradizioni locali. Dialoghiamo molto con gli altri genitori e questo facilita la nostra integrazione.

Prima dell'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione con la Romania nel giugno 2009 dovevamo rinnovare il nostro permesso ogni anno. Adesso è valido cinque anni e abbiamo buone possibilità di ottenere presto un permesso C.»

Età: 35

Domicilio: Ehrendingen, Canton Argovia

Professione: direttore di progetto acquisti e logistica

Datore di lavoro: Alstom Switzerland

In Svizzera dall'aprile del 2008

Tipo di permesso: B

Sicurezza sociale / Acquisto di proprietà immobiliari in Svizzera

stipulare un'assicurazione medico-sanitaria di base presso una cassa malati svizzera, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute. Si può scegliere liberamente in tutta la Svizzera la cassa malati alla quale affiliarsi purché quest'ultima sia riconosciuta. Per la stipulazione di assicurazioni complementari facoltative, l'assicuratore può invece avanzare riserve riguardo all'ammissione e ai limiti di età. In caso di malattia in Svizzera o durante un soggiorno in uno Stato dell'UE/AELS (nell'ambito della cosiddetta assistenza in materia di prestazioni), la persona interessata usufruirà delle cure medico-sanitarie ambulatoriali o ospedaliere necessarie a carico dell'assicuratore svizzero. Gli assicuratori e l'Istituzione comune LAMal a Soletta forniscono informazioni più dettagliate in proposito (cfr. indirizzi, pag. 25).

Assicurazione contro gli infortuni

Le persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente in Svizzera sono affiliate all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e, a partire da un determinato orario minimo di lavoro, anche contro gli infortuni non professionali. Parimenti, in caso di infortuni all'estero, l'anticipo di prestazioni viene fornito da un assicuratore dello Stato in cui si è verificato l'infortunio. Per informazioni più dettagliate potete rivolgervi alle compagnie assicuratrici competenti.

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI)

In Svizzera le persone che esercitano un'attività lucrativa devono versare contributi all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) in funzione del proprio reddito di lavoro. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, il datore di lavoro e il lavoratore versano ciascuno la metà dei contributi. Tutte le persone che hanno versato contributi in Svizzera per almeno un anno maturano il diritto a una rendita, il cui ammontare è calcolato in base agli anni contributivi maturati in Svizzera e dall'importo del reddito annuo medio determinante. Per informazioni più dettagliate potete rivolgervi alle casse di compensazione AVS.

www.avs-ai.info

Esiste un opuscolo particolareggiato contenente tutte le informazioni importanti relative alle assicurazioni sociali. L'opuscolo può essere richiesto alle casse di compensazione AVS e alle loro succursali. Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS (cfr. indirizzi, pag. 25).

Previdenza professionale

Nell'ambito della previdenza professionale, le persone che arrivano in Svizzera da uno Stato dell'UE con l'intenzione di esercitarvi un'attività lucrativa dipendente devono versare contributi, assieme al proprio datore di lavoro, a partire da un determinato salario. Più tardi, riceveranno anche una rendita del 2° pilastro in aggiunta alla rendita AVS/AI. Le rendite variano a seconda della cassa pensioni perché, oltre alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, potranno essere

concesse anche prestazioni nell'ambito delle prestazioni sovraobbligatorie. Per informazioni più dettagliate potete rivolgervi direttamente alle casse pensioni.

Assegni familiari

Chi esercita un'attività lucrativa in Svizzera ha diritto agli assegni familiari per i propri figli. Per informazioni potete rivolgervi alle Casse di compensazione AVS cantonali o alle casse di compensazione per le famiglie.

Indennità di disoccupazione

Ogni persona che esercita un'attività lucrativa dipendente in Svizzera è assicurata obbligatoriamente contro la disoccupazione. L'importo dell'indennità di disoccupazione dipende dal reddito assicurato, dal numero di figli a carico e da eventuali prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Essa ammonta al 70 %–80 % dell'ultimo reddito percepito. Chi vuole beneficiare delle prestazioni di disoccupazione deve notificare il proprio stato di disoccupato all'ufficio di collocamento competente dove può scegliersi una cassa di disoccupazione. Per informazioni più dettagliate, potete rivolgervi ai vari Uffici regionali di collocamento (URC) oppure alle casse di disoccupazione. www.area-lavoro.ch

Acquisto di proprietà immobiliari in Svizzera

I cittadini dell'UE possono acquistare immobili in Svizzera?

Per quanto riguarda l'acquisto di immobili, se risiedete in Svizzera, usufruite degli stessi diritti dei cittadini svizzeri (parità di trattamento). Se avete diritto di soggiornare in Svizzera ma non è qui che avete la vostra residenza principale, per l'acquisto di proprietà immobiliari beneficiate degli stessi diritti dei cittadini svizzeri nel caso in cui l'immobile serva all'esercizio della vostra attività professionale. Mentre l'acquisto di una seconda casa o di un'abitazione per le vacanze sottostà alla concessione di un'autorizzazione.

È possibile acquistare proprietà immobiliari come forma di investimento o terreni non edificati per fare affari?

Anche in questo caso, sottostate alla concessione di un'autorizzazione a meno che non abbiate la vostra residenza principale in Svizzera.

In quanto frontaliere posso acquistare immobili?

Se volete acquistare una seconda casa o un immobile che serva per la vostra attività professionale, godete degli stessi diritti dei cittadini svizzeri (parità di trattamento). Con un permesso potete inoltre acquistare un'abitazione per le vacanze.

Se dovessi lasciare la Svizzera, devo rivendere la proprietà immobiliare acquistata?

No.

Indirizzi e siti web utili

Informazioni generali

Direzione degli affari europei
DAE
Taubenstrasse 16
3003 Berna
Tel. +41 31 322 22 22
Fax +41 31 322 23 80
europa@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/europa

Immigrazione, entrata, soggiorno e mercato del lavoro

Ufficio federale della migrazione
UFM
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern
Tel. +41 31 325 11 11
Fax +41 31 325 93 79
eu_immigration@bfm.admin.ch
www.ufm.admin.ch

Sicurezza sociale

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Effingerstrasse 20
3003 Berna
Tel. +41 31 322 90 11
Fax +41 31 322 78 80
info@bsv.admin.ch
www.bsv.admin.ch

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Affari internazionali, Sezione UE
Seilerstrasse 8
3003 Berna
Tel. +41 31 322 21 11
Fax +41 31 322 90 20
info@bag.admin.ch
www.ufsp.admin.ch

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Casse di compensazione e uffici AI
www.avs-ai.info

Previdenza professionale

Fondo di Garanzia LLP
Eigerplatz 2
Casella postale 1023
3000 Berna 14
Tel. +41 31 380 79 71
Fax +41 31 380 79 76
info@verbindungsstelle.ch
www.fglpp.ch

Assicurazione malattie

santésuisse
Römerstrasse 20
4502 Soletta
Tel. +41 32 625 41 41
Fax +41 32 625 41 51
mail@santesuisse.ch
www.santesuisse.ch

Istituzione comune LAMal
Gibelinstrasse 25
4503 Soletta
Tel. +41 32 625 30 30
Fax +41 32 625 30 90
info@kvg.org
www.kvg.org

Assicurazione contri gli infortuni

Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni Suva
Sede centrale
Fluhmattstrasse 1
6002 Lucerna
Tel. +41 848 830 820
ossia +41 41 419 51 11
Fax +41 41 419 58 28
kundendienst@suva.ch
www.suva.ch

Associazione Svizzera d'Assicurazioni ASA
C.F. Meyer-Strasse 14
Casella postale 4288
8022 Zurigo
Tel. +41 44 208 28 28
Fax +41 44 208 28 00
info@svv.ch
www.svv.ch

Assicurazione contro la disoccupazione, mercato del lavoro, collocamento

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Direzione del lavoro
Effingerstrasse 31
3003 Berna
Tel. +41 31 322 29 09
Fax +41 31 323 08 68
info@seco.admin.ch
www.seco.admin.ch

Condizioni lavorative in Svizzera

www.distacco.admin.ch

Collocamento

Uffici regionali di collocamento URC
www.area-lavoro.ch

Rete EURES

www.eures.ch
www.ec.europa.eu/eures

Riconoscimento dei qualifiche professionali

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI
Effingerstrasse 27
3003 Berna
Tel. +41 31 322 21 29
Fax +41 31 324 96 15
info@sbfi.admin.ch
www.sbfi.admin.ch

Università

Conferenza dei rettori delle università svizzere CRUS
Centro d'informazione sulle equivalenze/Swiss ENIC
Sennweg 2
Casella postale 607
3012 Berna
Tel. +41 31 306 60 32/38
Fax +41 31 302 60 20
www.enic.ch

Conferenza dei rettori delle università svizzere CRUS
Ufficio per le borse di studio
Sennweg 2
Casella postale 607
3012 Berna
Tel. +41 31 306 60 31
Fax +41 31 302 60 20
www.crus.ch

Programmi di ricerche

Fondo nazionale svizzero FNS
Wildhainweg 3
Casella postale 8232
3001 Berna
Tel. +41 31 308 22 22
Fax +41 31 301 30 09
international@snf.ch
www.fns.ch

Programmi di formazione

Fondo nazionale svizzero FNS
Wildhainweg 3
Casella postale 8232
3001 Berna
Tel. +41 31 308 22 22
Fax +41 31 301 30 09
com@snf.ch
www.fns.ch

Fisco

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Eigerstrasse 65
3003 Berna
Tel. +41 31 322 71 06
Fax +41 31 322 73 49
sd@estv.admin.ch
www.estv.admin.ch

Acquisto di immobili

Ufficio federale di giustizia UFG
Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario
Bundesrain 20
3003 Berna
Tel. +41 31 322 47 97
Fax +41 31 322 42 25
info@bj.admin.ch
www.ufg.admin.ch

Turismo

www.myswitzerland.com

Varie

Il portale svizzero
www.ch.ch

Rappresentanze dell'UE e degli Stati dell'UE / AELS (EFTA) in Svizzera

Unione europea

Delegazione dell'Unione europea in Svizzera e per il Principato del Liechtenstein
Bundesgasse 18
Casella postale 264
3000 Berna 7
Tel. +41 31 310 15 30
Fax +41 31 310 15 49
delegation-bern@eeas.europa.eu
www.eeas.europa.eu/delegations/switzerland

Ambasciata d'Austria

Casella postale 266
Kirchenfeldstrasse 77/79
3000 Berna 6
Tel. +41 31 356 52 52
Fax +41 31 351 56 64
bern-ob@bmeia.gv.at
www.aussenministerium.at/bern

Ambasciata del Belgio

Jubiläumsstrasse 41
Casella postale 150
3000 Berna 6
Tel. +41 31 350 01 50/51/52
Fax +41 31 350 01 65
bern@diplobel.fed.be
www.diplomatie.be/bern

Ambasciata britannica

Thunstrasse 50
3005 Berna
Tel. +41 31 359 77 00
Fax +41 31 359 77 69
info@britishembassy.ch
www.ukinswitzerland.fco.gov.uk

Ambasciata di Bulgaria

Bernastrasse 2-4
3005 Berna
Tel. +41 31 351 14 55/56
Fax +41 31 351 00 64
embassy.bern@mfa.bg
www.mfa.bg/embassies/switzerland

Ambasciata della Repubblica Ceca

Muristrasse 53
3006 Berna
Tel. +41 31 350 40 70
Fax +41 31 350 40 98
bern@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/bern

Indirizzi e siti web utili

Ambasciata della Repubblica di Cipro

Avenue de Cortenbergh 61
1000 Bruxelles
Belgio
Tel. +32 2 650 06 10
Fax +32 2 650 06 10
cyprusembassybe@mfa.gov.cy
www.mfa.gov.cy/embassybrussels

Ambasciata di Danimarca

Thunstrasse 95
3006 Berna
Tel. +41 31 350 54 54
Fax +41 31 350 54 64
brnamb@um.dk
www.schweiz.um.dk

Ambasciata d'Estonia

Rue Guimard 11/13
1040 Bruxelles
Belgio
Tel. +32 2 779 07 55
Fax +32 2 779 28 17
prosek@mfa.ee
www.vm.ee

Ambasciata di Finlandia

Weltpoststrasse 4
Casella postale 70
3000 Berna 15
Tel. +41 31 350 41 00
Fax +41 31 350 41 07
sanomat.brn@formin.fi
www.finlandia.ch

Ambasciata di Francia

Schoshaldenstrasse 46
3006 Berna
Tel. +41 31 359 21 11
Fax +41 31 359 21 91
presse@ambafrance-ch.org
www.ambafrance-ch.org

Ambasciata di Germania

Willadingweg 83
3000 Berna
Tel. +41 31 359 41 11
Fax +41 31 359 44 44
info@bern.diplo.de
www.bern.diplo.de

Ambasciata di Grecia

Weltpoststrasse 4
Casella postale 72
3000 Berna 15
Tel. +41 31 356 14 14
Fax +41 31 368 12 72
gremb.brn@mfa.gr
www.mfa.gr/bern

Ambasciata d'Irlanda

Kirchenfeldstrasse 68
Casella postale 262
3005 Berna
Tel. +41 31 352 14 42
Fax +41 31 322 14 55
berneembassy@dfa.ie
www.embassyofireland.ch

Ambasciata d'Islanda

Rond-Point Schuman 11
1040 Bruxelles
Belgio
Tel. +32 2 238 50 00
Fax +32 2 230 69 38
emb.brussels@mfa.is
www.iceland.is/iceland-abroad/be

Ambasciata d'Italia

Cancelleria consolare
Elfenstrasse 14
3006 Berna
Tel. +41 31 390 10 10
Fax +41 31 382 49 32
ambasciata.berna@esteri.it
www.ambberna.esteri.it

Ambasciata di Lettonia

Stefan Esders Platz 4
1190 Vienna
Austria
Tel. +43 1 403 31 12
Fax +43 1 403 31 12 27
embassy.austria@mfa.gov.lv
www.mfa.gov.lv

Ambasciata del Liechtenstein

Willadingweg 65
3000 Berna 15
Tel. +41 31 357 64 11
Fax +41 31 357 64 15
info@brn.llv.li
www.liechtenstein.li

Ambasciata di Lituania

Kramgasse 12
3011 Berna
Tel. +41 31 352 52 91
Fax +41 31 352 52 92
amb.ch@urm.lt
www.ch.mfa.lt

Ambasciata del Lussemburgo

Kramgasse 45
Casella postale 619
3000 Berna 8
Tel. +41 31 311 47 32
Fax +41 31 311 00 19
berne.amb@mae.etat.lu
www.berne.mae.lu

Ambasciata di Malta

Ministry of Foreign Affairs
Palazzo Parisio
Merchants Street
1171 Valletta
Tel. +356 21 24 21 91
Fax +356 21 23 66 04
info.mfa@gov.mt
www.foreign.gov.mt

Ambasciata di Norvegia

Bubenbergrplatz 10
Casella postale 5264
3011 Berna
Tel. +41 31 310 55 55
Fax +41 31 310 55 51
emb.bern@mfa.no
www.amb-norwegen.ch

Ambasciata dei Paesi Bassi

Seftigenstrasse 7
3007 Berna
Tel. +41 31 350 87 00
Fax +41 31 350 87 10
ben-ca@minbuza.nl
http://zwitserland.nlabassade.org

Ambasciata di Polonia

Elfenstrasse 20a
3000 Berna 15
Tel. +41 31 358 02 12
Fax +41 31 358 02 16
berno.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.berno.msz.gov.pl

Ambasciata del Portogallo

Weltpoststrasse 20
3015 Berna
Tel. +41 31 352 86 68
Fax +41 31 351 44 32
embassy.portugal@scber.dgaccp.pt
www.secomunidades.pt/web/berna

Ambasciata di Romania

Kirchenfeldstrasse 78
3005 Berna
Tel. +41 31 352 35 21
Fax +41 31 352 64 55
ambasada@roamb.ch
www.berna.mae.ro

Ambasciata di Slovacchia

Thunstrasse 63
3074 Muri b. Bern
Tel. +41 31 356 39 30
Fax +41 31 356 39 33
emb.bern@mzv.sk
www.mzv.sk/bern

Ambasciata di Slovenia

Schwanengasse 9
3011 Berna
Tel. +41 31 310 90 00/09
Fax +41 31 312 44 14
vbe@gov.si
www.bern.embassy.si

Ambasciata di Spagna

Casella postale 99
Kalcheggweg 24
3000 Berna 15
Tel. +41 31 350 52 52
Fax +41 31 350 52 55
emb.berna@maec.es
www.embajadaensuiza.es

Ambasciata di Svezia

Bundesgasse 26
Casella postale
3011 Berna
Tel. +41 31 328 70 00
Fax +41 31 328 70 01
ambassaden.bern@gov.se
www.swedishembassy.ch

Ambasciata di Ungheria

Muristrasse 31
3006 Berna
Tel. +41 31 352 85 72
Fax +41 31 351 20 01
brn.missions@mfa.gov.hu
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/CH

Indirizzi di tutte le rappresentanze estere in Svizzera (ambasciate e consolati)

www.dfae.admin.ch

Rappresentanze svizzere presso l'UE e nei Paesi dell'AEELS (EFTA)

Unione europea

Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne
Place du Luxembourg 1
1050 Bruxelles
Belgio
Tel. +32 2 286 13 11
Fax +32 2 230 45 09
brm.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/mission_eu

Austria

Schweizerische Botschaft
Konsularabteilung
Kärtner Ring 12
1010 Vienna
Tel. +43 1 795 05
Fax +43 1 795 05 21
vie.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/wien

Belgio

Ambassade de Suisse
Rue de la Loi/Wetstraat, 26,
Casella postale 9
1040 Bruxelles
Tel. +32 2 285 43 50
Fax +32 2 230 37 81
bru.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/bruxelles

Bulgaria

Embassy of Switzerland
Casella postale 132
ul. Chipka 33
1504 Sofia
Tel. +359 2 942 01 00
Fax +359 2 946 16 22
sof.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/sofia

Repubblica Ceca

Embassy of Switzerland
Pevnostni 7
Casella postale 84
16201 Praga 6
Tel. +420 220 400 611
Fax +420 224 311 312
pra.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/prag

Indirizzi e siti web utili

Cipro

Embassy of Switzerland
Medcon Tower
46, Themistocles Dervis Street
1066 Nicosia
Corrispondenza:
Casella postale 20729
1663 Nicosia
Tel. +357 22 466 800
Fax +357 22 766 008
nic.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/nicosia

Danimarca

Embassy of Switzerland
Richelieus Allé 14
2900 Hellerup
Tel. +45 33 14 17 96
Fax +45 33 33 75 51
cop.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/copenhagen

Estonia

Consulate General of
Switzerland
c/o Trüb Baltic AS
Laki 5
10621 Tallinn
Tel. +372 658 11 33
Fax +372 658 11 39
tallinn@honrep.ch
www.eda.admin.ch/riga
Corrispondenza:
Ambasciata a Riga, Lettonia

Finlandia

Embassy of Switzerland
Kallioliinantie 16A 2a
00140 Helsinki
Tel. +358 9 622 95 00
Fax +358 9 622 95 050
hel.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/helsinki

Francia

Ambassade de Suisse
142, rue de Grenelle
75007 Parigi
Tel. +33 1 49 55 67 00
Fax +33 1 49 55 67 67
par.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/paris

Germania

Schweizerische Botschaft
Otto-von-Bismarck-Allee 4A
10557 Berlino
Tel. +49 30 390 40 00
Fax +49 30 391 10 30
ber.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/berlin

Gran Bretagna

Embassy of Switzerland
16-18 Montagu Place
Londra W1H 2BQ
Tel. +44 20 76 16 60 00
Fax +44 20 77 24 70 01
lon.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/london

Grecia

Embassy of Switzerland
lassiou 2
115 21 Atene
Tel. +30 210 723 03 64/65/66
Fax +30 210 724 92 09
ath.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/athens

Irlanda

Embassy of Switzerland
6, Ailesbury Road
Ballsbridge
Dublino 4
Tel. +35 31 218 63 82/83
Fax +35 31 283 03 44
dub.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/dublin

Islanda

Consulate General of
Switzerland
Laugavegi 13
101 Reykjavik
Tel. +354 551 71 72
Fax +354 551 71 79
reykjavik@honrep.ch
www.eda.admin.ch/reykjavik
Corrispondenza:
Ambasciata a Stockholm, Svezia

Italia

Ambasciata di Svizzera
Via Barnaba Oriani 61
00197 Roma
Tel. +39 06 809 571
Fax +39 06 808 85 10
rom.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/roma

Lettonia

Embassy of Switzerland
Elizabetes iela 2
1340 Riga
Tel. +371 67 33 83 51/52/53
Fax +371 67 33 83 54
rig.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/riga

Liechtenstein

Richieste di rilascio di un pas-
saporto svizzero o di una carta
d'identità svizzera
Liechtensteinisches Ausländer-
und Passamt
Post- und Verwaltungsgebäude
Städtle 38
9490 Vaduz
Tel. +42 3 236 61 41
info@apa.liv.li
www.eda.admin.ch/vaduz
Hotline per domande di visti
Schengen per cittadini altri che
FL e CH: +423 236 64 99

Lituania

Consulate General of
Switzerland
Lvovo 25
09320 Vilnius
Tel. +370 52 03 29 69
Fax +370 52 03 29 44
vilnius@honrep.ch
www.eda.admin.ch/riga
Corrispondenza: Ambasciata a
Riga, Lettonia

Lussemburgo

Ambassade de Suisse
Forum Royal
25A, Boulevard Royal
Casella postale 469
2449 Lussemburgo
Indirizzo postale:
Casella postale 469
2014 Lussemburgo
Tel. +35 2 22 74 74 1
Fax +35 2 22 74 74 20
lux.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/luxembourg

Malta

Consulate General of
Switzerland
6 Zachary-Street
Valletta
Tel. +35 6 21 24 41 59
Fax +35 6 21 23 77 50
valletta@honrep.ch
www.eda.admin.ch/roma
Corrispondenza:
Ambasciata a Roma, Italia

Norvegia

Embassy of Switzerland
Bygdøynesveien 13
0244 Oslo
Tel. +47 22 54 23 90
osl.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/oslo

Paesi Bassi

Embassy of Switzerland
Lange Voorhout 42
2514 EE L'Aia
Corrispondenza:
Postbus 30913
2500 GX L'Aia
Tel. +31 70 364 28 31/32
Fax +31 70 356 12 38
hay.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/denhaag

Polonia

Embassy of Switzerland
Aleje Ujazdowskie 27
00-540 Varsavia
Tel. +48 22 628 04 81/82
Fax +48 22 621 05 48
var.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/warsaw

Portogallo

Embaixada da Suíça
Travessa do Jardim, no. 17
1350-185 Lisbona
Tel. +35 1 213 944 090
Fax +35 1 213 955 945
lis.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/lisbon

Romania

Embassy of Switzerland
Str. Grigore Alexandrescu 16-20
010626 Bucarest
Tel. +40 21 206 16 00
Fax +40 21 206 16 20
buc.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/bucarest

Slovacchia

Embassy of Switzerland
Michalska 12
81101 Bratislava 1
Tel. +421 2 59 30 11 11
Fax +421 2 59 30 11 00
bts.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/bratislava

Slovenia

Embassy of Switzerland
Trg republike 3
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 200 86 40
Fax +386 1 200 86 69
lju.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/ljubljana

Spagna

Embajada de Suiza
Calle Nuñez de Balboa 35 A, 7°
Edificio Goya
28001 Madrid
Tel. +34 91 436 39 60
Fax +34 91 436 39 80
mad.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/madrid

Svezia

Embassy of Switzerland
Valhallavägen 64
Casella postale 26143
10041 Stoccolma
Tel. +46 8 676 79 00
Fax +46 8 21 15 04
sto.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/stockholm

Ungheria

Embassy of Switzerland
Stefánia út. 107
1143 Budapest
Tel. +36 1 460 70 40
Fax +36 1 384 94 92
bud.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/budapest

Indirizzi di tutte le rappre- sentanze svizzere all'estero (ambasciate e consolati)

www.dfae.admin.ch

Cittadine e cittadini dell'UE in Svizzera

Informazioni sulla libera circolazione delle persone